



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre†

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Il 20 luglio 2020, in Napoli, si è spento il Professore Mario Tedeschi, insigne Maestro di Diritto Ecclesiastico, Fondatore e Direttore di questa Rivista.

Mario Tedeschi ha profuso un profondo impegno per la nascita di «Diritto e Religioni», curandone lo sviluppo con costante dedizione e con particolare sensibilità al continuo dialogo scientifico tra le diverse branche del sapere, a testimonianza della natura di «scienza di mezzo» del Diritto Ecclesiastico.

Nella qualità di Direttrice di questa Rivista, mi accingo ad accogliere l'eredità del Maestro, impegnandomi a proseguire il lavoro da Lui intrapreso, nella speranza di onorarne la memoria e soprattutto la Sua impronta metodologica.

In fondo, come ricordava Mario Tedeschi, riferendosi alla pubblicazione postuma di alcune opere dell'amato padre: «si pubblica anche per questo, per continuare a distanza un colloquio che diversamente sarebbe [...] del tutto interrotto, per esorcizzare la morte»¹.

Il dialogo con il Maestro dunque continua. E prosegue anche attraverso le attività della Rivista, con l'intento di contribuire, sulla scia dei Suoi insegnamenti, allo sviluppo degli studi ecclesiasticistici e canonistici, che, come da sempre ribadito dal Maestro, sono e si riveleranno sempre più centrali nell'attuale multireligiosità e multiculturalità sociale.

MARIA D'ARIENZO

¹ MARIO TEDESCHI, *Presentazione*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2009, p. 9.

Una memoria di stima e affetto. Per Mario Tedeschi

CARLO CARDIA

Con la mestizia grande per la scomparsa di Mario Tedeschi desidero riandare con la memoria a tanti momenti belli, gioiosi, importanti, simpaticamente dialettici, che hanno contraddistinto la nostra conoscenza e amicizia. Quest'ultima è iniziata presto, a distanza, perché ci siamo conosciuti tramite il legame con Gaetano Catalano, suo Maestro e mentore. Tanti nostri incontri, universitari e non, convegni, occasioni di discussione, hanno segnato la prima fase ascendente della nostra vita accademica. Ma il rapporto non s'è mai interrotto, né sfilacciato, l'ultimo incontro s'è realizzato al Convegno sulla Libertà religiosa che le nostre Cattedre organizzarono con la Professoressa Rita Benigni, al Senato della Repubblica il 5 maggio 2016¹: Mario volle essere presente, con i segni già visibili della sua sofferenza, e ci abbracciammo come sempre è avvenuto negli anni e nei decenni passati.

Tornerò sul rapporto personale, in qualche modo indimenticabile perché la sua personalità era forte, entusiasta, dirompente, e alcuni incontri lasciavano ricordi simpatici e, come ci dicevamo, di carattere multiculturale. Però, la dimensione della riflessione scientifica e culturale deve all'inizio prevalere perché il profilo di Mario Tedeschi era ricco e variegato, per intelligenza, per innata e sconfinata curiosità (base d'ogni ricerca), per alcune certezze d'opinione e convinzione che ne completavano la personalità.

Singolarmente, ma a Mario farà gran piacere rileggerlo in questa circostanza, voglio iniziare con il cammeo ch'egli delineò di Gaetano Catalano, che «rappresenta, nel panorama del Diritto ecclesiastico di questa seconda metà del se. XX, figura sicuramente singolare, sia sul piano scientifico che umano, dal momento che appare del tutto diacronico rispetto all'epoca attuale e nella sua essenza avrebbe potuto vivere anche nel sec. XVII. Persona talmente diversa dalla media, da apparire ai più incomprensibile se non ostica, difficilmente inquadrabile sia sul piano accademico che su quello culturale. Eppure, chi è riuscito a entrare nel suo mondo di solitario, rompendo un muro

¹ Cfr. Rita Benigni (a cura di), *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, (Senato della Repubblica – 5 maggio 2016, Coordinatori: Giuliano Amato e Carlo Cardia), Prefaz. di Giorgio Napolitano, Roma TrE-PRESS, Roma, 2017.

di riservatezza e di timidezza, è rimasto sicuramente colpito dalla rarità della sua cultura ed intelligenza, alle quali non si riesce a dare un limite, dall'essenzialità della sua vita, dal disinteresse verso ogni aspetto materiale, dal distacco dalle cose e dagli uomini, dalla grande capacità di comprensione dei problemi e delle persone – unita talora ad un incredibile candore – e da una assoluta libertà ed autonomia di giudizio che si accompagna ad una personale ed originale visione della vita»².

Sarei tentato d'applicare questa raffigurazione allo stesso Mario Tedeschi, ma preferisco usare le sue parole per delinearne gli interessi quando egli richiama la sua attività giornalistica, con gli "elzeviri di terza pagina", e afferma che con essa si occupava di diverse cose: «i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, la politica ecclesiastica, la questione romana, le comunità di base, la revisione del concordato, la Chiesa in Polonia, Chiesa e comunità politica, le confessioni acattoliche e la necessità di intese, l'insegnamento della religione, i rapporti tra Chiesa e mafia, l'Islam, la presentazione di congressi e libri, e così via, ma anche questioni locali e di impegno civile»³. Aggiunge: «tutto ciò è parte di me, di quello che è stato il mio primo percorso intellettuale, dal momento che la scienza è in primo luogo comunicazione». Questo era Mario Tedeschi, di cui voglio ricordare i molteplici interessi scientifici e culturali che erano propri dei maestri storici del Diritto Ecclesiastico. Ed entro un po' nel merito, sfiorando tre grandi questioni che hanno sempre attirato la sua attenzione: la concezione del Diritto Ecclesiastico come autonoma disciplina giuridica; il suo rapporto con le scienze storiche; lo spaziare della mente in altre dimensioni limitrofe.

In ordine di grandezza, la prima questione che Tedeschi ha affrontato con originalità e con forza è l'identità e la definizione del Diritto ecclesiastico, in relazione alle discipline pubblicistiche. Guardando il tema da lontano, ricordo quanto Mario ha scritto su Francesco Ruffini: «sono tra coloro che, al pari di Galante Garrone, ritengono Ruffini una figura assolutamente superiore sul piano scientifico e morale, uno degli ultimi esponenti liberali cui tanto deve l'attuazione della libertà religiosa. Ma oggi le sue posizioni non sembrano comprese, non avrebbero alcuna possibilità di attuarsi nonostante siano state alla base delle opzioni costituzionali del '48. La libertà costituisce sempre meno un valore, tesi come siamo a una maggiore protezione del principio di eguaglianza, e ciò è molto grave»⁴. Ma poi, più nel merito, sostiene che,

² MARIO TEDESCHI, *Sulla dottrina ecclesiasticistica italiana*, in Id., *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 270.

³ MARIO TEDESCHI, *Impegno civile*, Pellegrini, Cosenza, 2014, p. 5.

⁴ MARIO TEDESCHI, *Un affare di coscienza*, in Id., *Impegno civile*, cit., p. 370.

in specie «dopo l'avvento della Costituzione repubblicana, la posizione del Diritto ecclesiastico nell'ambito delle discipline pubblicistiche è divenuta indiscussa», ciò perché va affermato con forza che «la vera rivoluzione nella legislazione ecclesiasticista è stata operata in passato dall'avvento della Costituzione repubblicana»⁵.

Si tratta di un nodo essenziale del Diritto ecclesiastico, perché questo rinasce con la Costituzione democratica, e ciò porta da un lato all'«affrancazione dai presupposti storico-politici ma soprattutto da quelli canonistici», dall'altro lo immette «in un circuito culturale che resterà tipico della nostra disciplina che è civile perché *in civitate posita*, svincolata cioè da connotazioni confessionali e ideologiche che finirebbero con lo svilire la sua giuridicità»⁶.

Poi Mario aggiunge una variante, perché per lui l'emancipazione del diritto ecclesiastico dalle discipline pubblicistiche «anche se auspicabile, si sarebbe potuta ottenere in maniera diversa, in primo luogo facendo maggior riferimento al diritto comune e alla legislazione unilaterale dello Stato»⁷. «D'Altra parte», dice, «è chiaro che riforme legislative bilateralmente concordate con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni – in attuazione degli artt. 7 com. 2 e 8 com. 2 Cost. – non affrancano certo il diritto ecclesiastico dalle discipline pubblicistiche»⁸.

C'è qui, come altrove nei suoi scritti, una netta diffidenza per il Concordato e per le fonti bilaterali del Diritto ecclesiastico, viste come strumenti storici di limitazione della sovranità dello Stato. Anche la riforma del Concordato e la realizzazione della Intese attenuano ma non disperdono questa diffidenza, perché, per Tedeschi, «non esiste un “nuovo diritto ecclesiastico” del quale bisogna individuare le basi e i principi ispiratori fondamentali; v'è soltanto un nuovo concordato e vi sono nuove intese che non costituiscono certo né le basi né i principi informatori del diritto ecclesiastico, e a che anzi con i vecchi principi andrebbero poste in relazione, individuando soltanto uno dei settori normativi della disciplina, anche se di rilievo»⁹.

Concede, in cortese polemica con me, che «è anche vero che dalla nuova realtà esce rivoluzionato il sistema delle fonti». Ma cosa significa che «cade in frantumi la vecchia dicotomia tra fonti concordatarie e fonti unilaterali stata-

⁵ MARIO TEDESCHI, *La scienza del diritto ecclesiastico e le altre scienze giuridiche*, in AA.VV., *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Istituto Italiano per gli studi filosofici, Napoli, 1988, pp. 8-9.

⁶ *Ivi*, p. 12.

⁷ *Ivi*, p. 15.

⁸ *Ivi*, p. 16.

⁹ *Ivi*, pp. 16-17.

li», e che «viene sostituita da una articolazione fittissima di complessi normativi e di norma particolari per i quali i concetti di bilateralità e di unilateralità assumono contorni meno netti e precisi del passato»? Vuol dire forse che «con ciò è ammesso che ordinamenti estranei al nostro, come quello che fa capo alla Chiesa cattolica, possano emanare norme condizionando la nostra potestà legislativa, o che gruppi religiosi viventi nel nostro ordinamento possano statuire intese senza che sia stabilito se sono o meno confessioni religiose e senza che lo Stato possa valutarne l'organizzazione, i fini, la tradizione, e lo stesso contenuto ideologico?»¹⁰.

Si delinea a questo punto la più precipua concezione del Diritto ecclesiastico di Tedeschi e la differenza con le altre posizioni, tra le quali la mia: «La contrattazione bilaterale – che non deve in alcun modo essere confusa con la negoziazione legislativa – è cosa ben diversa a seconda che ciò avvenga sul piano del diritto interno o su quella del diritto esterno. (...) Non vorremmo ora che il ricorso ad una costante contrattazione finisca con l'infrangere non tanto il primato del Parlamento – per molti versi già mortificato – quanto la riconducibilità delle fonti, in via principale, all'ordinamento dello Stato, sconvolgendo una gerarchia che occorre solo sistematizzare»¹¹. Questa è la differenza: solo nella Costituzione, solo nelle fonti unilaterali statali (su cui Mario insiste moltissimo) si trova la sostanza di un Diritto ecclesiastico che deve essere, sulla scia delle parole di Francesco Ruffini, una *legislatio libertatis*. Tutto il resto è rischio, fonte di compromessi, retaggio del passato. Ma la realtà, almeno per me, era, ed è sempre più diversa. Il principio di negoziazione è andato perdendo il significato di privilegio che ha avuto storicamente, ha assunto un tratto ordinamentale che ha invaso tanti settori giuridici: basti pensare all'intervento nella negoziazione legislativa dei sindacati, di tanti altri soggetti portatori di interessi sociali (ad es. quelli sportivi), all'estensione della negoziazione a livello europeo per Intese, Concordati, accordi, e via di seguito.

Dunque, è l'ordinamento in quanto tale che in tanti Paesi ha subito una mutazione profonda aprendosi al più ampio pluralismo religioso, e ad una prassi di negoziazione che andava oltre i confini del rapporto tra ordinamento sovrano dello Stato e ordinamenti esterni.

E proprio Mario Tedeschi ha detto parole belle e sagge in anticipo sui tempi sul più ampio pluralismo religioso, che comprendeva l'estensione del principio di negoziazione. Ricordo solo, ma i riferimenti sarebbero tantissimi,

¹⁰ *Ivi*, p. 17.

¹¹ MARIO TEDESCHI, *Gli accordi spagnoli di cooperazione e l'esperienza italiana*, in *Id.*, *Scritti di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 88-89.

quanto Tedeschi afferma di fronte alla nuova realtà dell'Islam: «La nuova frontiera religiosa non è più questione che riguardi gruppi minoritari per lo più cristiani, quasi tutti immedesimati nell'evoluzione storica e legislativa del nostro ordinamento – interni ad esso – ma in realtà molto più complesse e sfaccettate, che pongono problemi non solo religiosi ma anche politici»¹².

E ricordo ancora quanto ha scritto con riferimento alla necessità di ascoltare per via negoziale realtà tanto diverse da quelle nostre tradizionali come l'Islam. Ha osservato che è opportuna la stipulazione di una Intesa con la Comunità islamica italiana, «anche per dirimere tutta una serie di pregiudizi e di paure – riguardanti ad esempio il matrimonio e la posizione della donna – che hanno sino a questo momento caratterizzato la dottrina ecclesiasticista italiana, perplessa sulla possibilità di un'intesa in tempi brevi e sulla sua stessa opportunità. La scelta non è certamente tecnica (...) ma politica. Difficile dire quanto su tali opinioni incida una cultura cattolica tradizionalmente poco propensa nei confronti dei musulmani, quanto il timore delle loro divisioni. Certo è però che non ci si può considerare democratici e pluralisti né tanto meno egualitari, rapportandosi solo con alcune confessioni ed espungendone altre»¹³.

Per come l'ho conosciuto, dalle sue parole e dai suoi scritti, Mario era un ecclesiasticista libero, innamorato della Costituzione italiana, legato alla sovranità dello Stato, in lieve misura giurisdizionalista (un po' come il suo Maestro). E su quest'ultimo punto mi assomigliava un po' non avendo io mai concepito le Chiese, come qualunque altra realtà sociale, come soggetti 'esterni', separati, avulsi dall'ordinamento: autonomi sì, ma mai soggetti esterni, o separati. D'altronde, se nel corso della modernità, soprattutto con l'estendersi dei diritti umani universali, lo Stato ha visto accentuare i suoi caratteri di Stato-comunità rispetto ai suoi tratti sovranisti, ciò vorrà pur dire qualcosa, e soprattutto che ciascuna realtà sociale ha un suo spazio da dover tutelare e difendere a livello giuridico, e sul quale lo Stato-comunità ha pur da dire qualcosa quando necessario.

Pochi si sono accorti ad esempio che, scoppiata la sciagura del Covid, in Italia e altri Paesi, lo Stato ha discusso e regolamentato insieme con Chiese e con gruppi confessionali dei Protocolli che dettassero una disciplina capace di arginare l'aggressione del Covid anche in ambiti confessionali. Nessuno scandalo (con rarissime eccezioni) che le Chiese e lo Stato si coordinino per piccoli sacrifici da compiere (tutti insieme) per salvaguardare valori essenziali come la vita e la salute. D'altronde tutte le Chiese cristiane onorano Giobbe (e

¹² MARIO TEDESCHI, *Islam, una realtà in primo piano*, in Id., *Impegno civile*, cit., p. 364.

¹³ MARIO TEDESCHI, *Un accordo nel segno della tolleranza*, in *Gazzetta del Sud*, 17 maggio 1996, riproposto in Id., *Impegno civile*, cit., p. 375.

lo indicano come esempio) per la sua pazienza di fronte a sacrifici pesantissimi, direi inauditi, e quindi possono ben consigliare ai loro fedeli di fare il sacrificio di portare una mascherina, o stare un po' distanziati, per salvaguardare beni supremi come la vita e la salute: lo ha detto più d'una volta Papa Francesco nei momenti più pesanti della pandemia, chiedendo di osservare le disposizioni di prevenzione e cautela verso il male. Anche per ciò, nessuno schema formalista può legittimare l'invocazione di un diritto confessionale capace di impedire comportamenti di buon senso necessari per il bene comune.

Può richiamarsi, a questo punto, il raccordo con la storia, altro campo di intervento scientifico e culturale nel quale si è impegnato con vigore Mario Tedeschi, ritenendolo essenziale e specialissimo nella costruzione del Diritto ecclesiastico. Per Mario, «senza la coscienza di essere soltanto testimoni di un momento dell'evoluzione scientifica, senza il tarlo del dubbio, non si fa scienza, nel senso classico di conoscenza, si enucleano solo dati, verità presunte»¹⁴. E aggiunge, sempre come premessa, che «Karl Popper parte dal presupposto che la ricerca scientifica costituisca un'avventura spirituale dell'uomo, tendente sia a soddisfare il suo desiderio di sapere che a risolvere problemi pratici»¹⁵. Questa apertura che unisce cultura e spiritualità è la base su cui Tedeschi leggeva, studiava, rifletteva su questioni che affascinavano tanti di noi, che aprivano la mente, e che rendono gli ecclesiasticisti un po' diversi da altri studiosi.

Ciò consente «di non avere alcuna remora nel raffrontare, nell'ambito delle discipline umane, il vecchio rapporto tra storia e diritto, in particolar modo una scienza, come quella del diritto ecclesiastico, ove l'accostamento appare naturale. È ben nota l'opinione di A.C. Jemolo, secondo il quale il diritto ecclesiastico, scienza giuridica di mezzo, «costituisce l'osservatorio migliore per seguire, saggiare, controllare le affermazioni della teoria generale del diritto»¹⁶. E aggiunge che «anche le posizioni formaliste di Checchini e di Del Giudice, legate a una fase di sviluppo della disciplina...», hanno perso parte del loro significato, e si sono venute stemperando. Per Tedeschi, «il diritto ecclesiastico è andato affermandosi, infatti, come mezzo di lotta dello Stato nei confronti della società religiosa, conquistandosi spazi per lungo tempo dominati dalla Chiesa e dal suo diritto. L'originaria unione tra diritto ecclesiastico e canonico veniva superata – come ci ricorda De Luca – solo in seguito alle influenze

¹⁴ MARIO TEDESCHI, *Introduzione*, in *Rileggere i Maestri*, Pellegrini, Cosenza, 2011, p. 5.

¹⁵ MARIO TEDESCHI, *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, in AA. VV., *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1982, p. 4.

¹⁶ *Ivi*, pp. 6-7.

della riforma protestante e delle dottrine giurisdizionaliste del XVII e XVIII secolo». E aggiungeva che «maggiore fortuna ebbero invece le posizioni storiciste di Ruffini il quale, nel ricordarci che i fenomeni giuridici sono il risultato di una speciale evoluzione storica, riteneva che il diritto ecclesiastico non dovesse concernere i rapporto tra Stato e Chiesa come entità astratte, quanto il diritto dei cittadini a un assetto di tali rapporti, e per questo verso, più volte frainteso, costituisce una *legislatio libertatis*»¹⁷.

Sta qui la chiave di lettura dei molteplici testi di Tedeschi, caratterizzati da una apertura culturale senza confini, perché «così come non sento di poter aderire a una visione strettamente formalistica del diritto che prescinda da influenze storiche, egualmente non appare condivisibile l'opinione di chi – come il Paradisi – vede un'irriducibile opposizione tra storia e dogma, ritenendo che l'unica interpretazione non arbitraria del diritto sia quella storica e che dalla dogmatica giuridica derivi una visione naturalistica (direi meglio formalistica) che si contrappone a quella storica, per cui bisognerebbe storicizzare la dogmatica»¹⁸. Aggiunge: «se non sembra opportuno indulgere a un'eccessiva feticizzazione dei fatti e dei documenti, che da soli non possono costituire un'opera storica ma senza i quali non si può procedere, non bisogna nemmeno cadere nell'errore molto diffuso di una scarsa valorizzazione delle c.d. extra-fonti (siano esse orali, indirette, analogiche etc). Il documento viene così a costituire un diaframma tra la realtà e lo storico, che non potrà considerare i fatti come estranei o scettici rispetto al proprio ambito di indagine, poiché (...) in nessun caso potrà arroccarsi su posizioni ontologiche, ma dovrà, aver riguardo, per la propria costruzione scientifica, al momento soggettivo dell'interpretazione»¹⁹.

Infine, non si può parlare dell'orizzonte di ricerca di Tedeschi, senza soffermarsi su altre sue opere, maggiori e minori, dove risaltano l'analisi filosofica²⁰ (tipicamente speculativa era la sua mentalità), riflessioni su specifiche e importanti questioni, alcuni suoi graffianti interventi; dovrei entrare in una ricca *miscellanea*, ma non saprei farlo in modo lineare e coerente. Però, qualcosa voglio citare perché c'erano tanti momenti in cui ero in sintonia con lui, ed altri in cui la sua spontaneità lascia stupefatti e crea meraviglia.

Ricordo allora tre cose, diversissime, ma singolari e preziose. Il rapporto della libertà religiosa con la libertà della scuola, mediata però dal richiamo

¹⁷ *Ivi*, pp. 8, 9, 11.

¹⁸ *Ivi*, pp. 14-15.

¹⁹ *Ivi*, p. 18.

²⁰ Solo per una importante opera, cfr. MARIO TEDESCHI, *La libertà religiosa in John Locke*, Giapichelli, Torino, 1998.

di Mario alla coscienza del ricercatore. Tedeschi tiene a sottolineare che «chi va ad insegnare alla Cattolica deve pure aspettarselo anche se ciò non legittima in alcun modo il comportamento dell'Università. Cercherò di essere più esplicito. La tentazione nella quale molti professori incorrono è quella di dare consigli al Papa che non li ha richiesti e non ne ha bisogno (...) il consiglio che darei ai colleghi della Cattolica, da laico, è quello di chiamare ad insegnare un laico che non avrebbe nessuna di tali intenzioni. (...) E per fortuna, con buona pace dei cattolici e del loro senso di libertà, che la parificazione prevista dalla Costituzione della scuola privata a quella pubblica consente ai comuni cittadini di poter scegliere quest'ultima»²¹. C'è qui il richiamo arguto e simpatico di Mario che ricorda a chi chiede di fruire della libertà di ricerca quanto insegna in una università confessionale di non poter pretendere di sostituirsi all'autorità religiosa nel definire ciò che è ortodosso, o non ortodosso, coerente o meno con gli insegnamenti della Chiesa. Tra l'intervento autoritativo della Chiesa che prevale sul soggetto (aggiungo, di qualsiasi autorità confessionale) e la libertà del soggetto che non accetta controlli e imposizioni, c'è anche spazio per una scelta altra: la rinuncia spontanea di aderire a posizioni o strutture confessionali di cui non si condividono gli orientamenti ufficiali. Il pensiero può andare, naturalmente, alla pretesa di insegnare che l'inferno è incostituzionale per diverse ragioni tutte nobili, e al fatto che tale pretesa è pienamente agibile attraverso la più generale libertà religiosa e di pensiero, meno comprensibile che la si voglia tutelare con l'usbergo della autorità confessionale.

Ancora, due piccole perle su questioni etiche e storiche, la prima sulla rigidità oscillante della dottrina: «la Chiesa di oggi, disposta a dialogare con il mondo marxista, rimane ferma nei suoi dogmi, nei suoi costumi e nelle sue concezioni di vita e non considera che l'obbligo del celibato, come tutte le leggi umane, non è eterno», eppure, «l'accettazione dell'uomo nel sacerdote potrebbe integrarsi con l'idea della sua sacralità, consentendo al prete di poter scegliere, nel rispetto della propria libertà e dignità morale»²². Mario è stato un uomo “*naturaliter*” libero, rispettoso di ogni opinione, ma capace di affrontare ogni questione penetrando nella sua più vera intimità. Egli riassume in poche parole la sostanza della lunga secolare disputa sul celibato: la storicità della sua essenza (che nessuno può contestare), e la libertà della scelta senza la quale esso assume un'altra natura, una diversa qualità. Posso sbagliare, ma da tempo tanti segnali indicano che si giungerà a questo traguardo in quelle

²¹ MARIO TEDESCHI, *Se la Cattolica fa ostracismo*, in *Centonove*, 25 dicembre 1998, riedito in Id., *Impegno civile*, cit., pp. 392-393.

²² MARIO TEDESCHI, *Sacerdozio e celibato*, in *Gazzetta del Sud*, 12 aprile 1977, riproposto in Id., *Impegno civile*, cit. pp. 18-19.

forme storiche che sono diverse e cangianti e che Tedeschi conosceva bene. E vorrei aggiungere una notazione lontana dal celibato, eppur in qualche modo connessa, ricordando il pensiero di Mario sulla preghiera: «non credo ci sia alcuno al mondo che per educazione, antica consuetudine o personali esigenze non abbia mai pregato. Anche la persona più indifferente sul piano religioso s'è trovato a farlo e non sa darsene una spiegazione. C'è un grande bisogno di spiritualità insoddisfatta dalle istituzioni ecclesiastiche che la preghiera – proprio per la non intermediazione di tali strutture – soddisfa in modo più immediato e personale»²³. Compare ancora una volta quella libertà personale che in Tedeschi si situava come vero punto di raccordo tra dimensione interiore e dimensione culturale e scientifica.

Un ultimissimo riferimento vorrei farlo al tratto graffiante che emergeva in Mario Tedeschi e che era indissociabile dalla sua forte personalità. Così scrive, adempio, sulla nuova pubblicazione di scritti di un noto Autore: «non ho mai capito perché storici affermati come Georges Duby debbano raccogliere in volume e pubblicare lavori di secondaria importanza come quello che appare per la Rizzoli dal titolo suggestivo *Mille e non più Mille. Cinque conversazioni sulle paure di fine millennio*, Milano 1994, pp. 11-87 che raccoglie i testi di cinque interviste su *L'Express* apparse con il titolo *dall'anno 1000 all'anno duemila*. Forse perché hanno l'esigenza di essere sempre presenti, di non farsi dimenticare, ma forse per far soldi. Le domande e le risposte di queste interviste sono, infatti di una banalità sconvolgente, del tipo di quella che apre il volumetto: “gli uomini di mille anni fa altro non erano che i nostri antenati”»²⁴. In questo caso resta una curiosità, che rimarrà certamente insoddisfatta, ci sarà pure una ragione per un giudizio così severo, e appunto singolare.

Da ultimo, voglio evocare qualche ricordo personale a conferma di annotazioni psicologiche già accennate. C'era tra noi quasi una consuetudine di salutarci con un lungo e forte abbraccio quando ci incontravamo, a volte dopo un tempo non breve, e credo che ciò abbia avuto origine dal saluto affettuoso che mi scambiavo con il suo Maestro Catalano. Dicevo quasi sempre a Mario di non stringere troppo forte perché lui era un omeone e io un po' mingherlino, e una sonora risata concludeva il saluto.

Altre volte si discuteva con forza, e una volta avvenne nell'ambito dello svolgimento di un concorso, quando per esprimere il mio dissenso gli rivolsi una parola che nel parlare comune romano aveva un senso simpatico e af-

²³ MARIO TEDESCHI, *Le preghiere di una volta*, in *Gazzetta del Sud*, 8 giugno 1994, riedito in Id., *Impegno civile*, cit., p. 345.

²⁴ MARIO TEDESCHI, *Tutte le paure di fine millennio*, in *Gazzetta del Sud*, 22 dicembre 1994, riproposto in Id., *Impegno civile*, cit., p. 351.

fettuoso, ma che Mario prese alla lettera e da buon siciliano si offese grandemente, guardandomi in malo modo e protestando con vigore. Solo dopo diverse ore, e dopo una mia esplicita garanzia e assicurazione (alla presenza di Francesco Finocchiaro, silente mediatore) che quella parola non implicava alcuna sfumatura lesiva della dignità di alcuno, e che era una delle poche parole che mia mamma consentiva a me e ai miei cinque fratelli, di dire, mentre escludeva tutte le altre del gergo giovanile, lui si placò, facemmo la pace e tornammo ad abbracciarci come prima. In realtà, era stato un semplice scontro multiculturale tra un siciliano e un romano. Ogni tanto, ce lo ricordavano sorridendoci. Voglio ricordarlo con questo sorriso, evocando il vero piacere di averlo conosciuto e frequentato.